



TRIBUNALE PER I MINORENNI - NAPOLI

Il Tribunale per i minorenni di Napoli, riunito in camera di consiglio nella persona dei sig.ri

Dr. M. Pierantoni - presidente

Dr. P. Avallone - giudice

Dr. Apa - componente privato

Dr. Cociolla - componente privato

Nell'udienza del 29.9.09 relativa all'appello proposto nell'interesse di [redacted] alias [redacted]

[redacted] CUI 0318AQ0 dall'avv. Cristian Valle - presente

Osserva

Nell'atto di appello viene sottolineato che i reali motivi di rigetto dalla chiesta modifica di misura cautelare furono dettati dal clamore mediatico che la vicenda che ha visto protagonista la appellante e dal non avere quest'ultima intrapresa una revisione del proprio operato.

La difesa osserva, altresì, che la appellante ha più volte evidenziato la sua estraneità alla vicenda per la quale ha riportato condanna.

Ma

Deve preliminarmente osservarsi che, allo stato, pur in assenza di condanna passata in cosa giudicata l'appellante è stata ritenuta responsabile del reato ascrittole sia in primo grado che in grado di appello.

Tale circostanza rende, conseguentemente, meno efficaci le dichiarazioni di innocenza.

Deve, ancora, sottolinearsi che il clamore mediatico della vicenda non è posto a base della decisione della Corte che, invece, ha evidenziato il considerevole allarme sociale che il reato in contestazione ha determinato e potrebbe determinare in caso di reiterazione atteso che la minore non ha mostrato di aver iniziato alcun processo di rivisitazione del proprio operato.

Proprio quest'ultima circostanza che emerge con evidenza dalla relazione del 5.5.09: "...non sembra aver interiorizzato quegli strumenti necessari ad una diversa ed alternativa scelta di vita".

Le conclusioni indicate sono, sostanzialmente, confermate dalla relazione depositata in atti e datata 23.9.09 dalla quale, a prescindere dalle cause, emerge che l'appellante è pienamente inserita negli schemi tipici della cultura rom.

AG

Ed è proprio l'essere assolutamente integrata in quegli schemi di vita che rende, in uno alla mancanza di concreti processi di analisi dei propri vissuti, concreto il pericolo di recidiva.

Va, inoltre, sottolineato che, allo stato, unica misura adeguata alla tutela delle esigenze cautelari evidenziate appare quella applicata della custodia in IPM.

Sia il collocamento in comunità che la permanenza in casa risultano infatti misure inadeguate anche in considerazione della citata adesione agli schemi di vita Rom che per comune esperienza determinano nei loro aderenti il mancato rispetto delle regole.

Da quanto detto ne consegue il rigetto del proposto appello.

P.Q.M.

Rigetta l'appello proposto in favore di [REDACTED] alias [REDACTED] CUI 0318AQ0 confermando l'ordinanza dell' 17.7.09 con cui veniva confermata la misura della custodia in IPM.

Napoli, 29.9.09

Il Presidente

Dott. Maurizio Pierantoni

Il Giudice
dr. Piero Avallone

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL

29/9/09

Dr.ssa Daniela De Rosa